PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
1	E.I.	Α.	A.	1993	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
2	E.I.	Α.	Α.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
3	E.I.	Α.	L.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
4	E.I.	Α.	P.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
5	E.I.	В.	M.	1957	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
6	E.I.	В.	S.	1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
7	E.I.	В.	P.	1952	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
8	E.I.	В.	v.	1990	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
9	E.I.	c.	A.M.	1988	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
10	E.I.	C.	L.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
11	E.I.	C.	0.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
12	E.I.	C.	L.	1987	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
13	E.I.	C.	S.	1970	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
14	E.I.	C.	F.	1961	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
15	E.I.	C.	C.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
16	E.I.	C.	F.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
17	E.I.	C.	G.	1957	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
18	E.I.	C.	G.	1952	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESLUCE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
19	E.I.	C.	P.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
20	E.I.	C.	Α.	1967	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
21	E.I.	C.	M.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
22	E.I.	C.	D.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
23	E.I.	C.	L.	1973	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
24	E.I.	C.	М.	1962	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
25	E.I.	C.	М.	1939	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
26	E.I.	C.	N.	1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
27	E.I.	C.	A.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

Dott. Laura LIDDO

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
28	E.I.	C.	D.	1986	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
29	E.I.	C.	F.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
30	E.I.	C.	v.	1989	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
31	E.I.	C.	M.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
32	E.I.	C.	v.	1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
33	E.I.	C.	G.	1993	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
34	E.I.	C.	G.	1967	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
35	E.I.	C.	M.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
36	E.I.	d.	G.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
37	E.I.	D.	D.	1979	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
38	E.I.	D.B.	М.	1946	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
39	E.I.	D.N.	М.	1984	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
40	E.I.	D.B.	L.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
41	E.I.	D.B.	М.	1948	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
42	E.I.	D.B.	T.	1963	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
43	E.I.	D.C.	N.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
44	E.I.	D.C.	A.	1900	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
45	E.I.	D.F.	В.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

N. D'ordine	codice	COGNOM E INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
46	E.I.	d.G.	М.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
47	E.I.	D.G.	M.A.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
48	E.I.	D.L.	R.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
49	E.I.	D.N.	D.	1967	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
50	E.I.	D.P.	M.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
51	E.I.	D.P.	Α.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
52	E.I.	d.P.	S.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
53	E.I.	D.V.	C.	1979	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
54	E.I.	E.	R.	1980	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESLUCE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
55	E.I.	F.	F.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
56	E.I.	F.	В.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
57	E.I.	F.	P.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
58	E.I.	F.	A.	1993	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
59	E.I.	F.	v.	1963	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
60	E.I.	F.	S.	1981	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
61	E.I.	F.	v.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
62	E.I.	F.	G.	1981	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
63	E.I.	G.	N.	1967	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
64	E.I.	G.	G.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
65	E.I.	G.	F.	1988	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
66	E.I.	K.	G.	1989	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
67	E.I.	I.	M.	1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
68	E.I.	I.	R.	1957	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
69	E.I.	I.	G.	1958	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
70	E.I.	L.	F.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
71	E.I.	L.	Е.	1960	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
72	E.I.	L.	В.	1981	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
73	E.I.	L.	G.	1963	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
74	E.I.	L.	v.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
75	E.I.	L.	S.	1986	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
76	E.I.	L.	C.	1966	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
77	E.I.	L.	R.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
78	E.I.	L.	C.	1905	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
79	E.I.	L.	G.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
80	E.I.	L.	P.	1958	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
81	E.I.	L.	S.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESLUCE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
82	E.I.	L.	F.	1966	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
83	E.I.	L.	Α.	1970	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
84	E.I.	L.	Α.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
85	E.I.	L.	Α.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
86	E.I.	L.	G.	1966	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
87	E.I.	L.	N.	30/12//19 76	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
88	E.I.	L.	v.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
89	E.I.	L.	L.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
90	E.I.	L.	N.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

Dott. Laura LIDDO

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESLUCE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
91	E.I.	L.	F.	1939	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
92	E.I.	L.	D.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
93	E.I.	L.	D.	1967	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
94	E.I.	L.	M.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
95	E.I.	L.	A.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
96	E.I.	M.	D.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
97	E.I.	M.	R.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
98	E.I.	M.	R.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
99	E.I.	M.	т.	1980	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

Dott. Laura LIDDO

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESLUCE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
100	E.I.	M.	Α.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
101	E.I.	M.	G.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
102	E.I.	М.	A.	1964	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
103	E.I.	M.	R.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
104	E.I.	M.	N.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
105	E.I.	M.	A.	1989	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
106	E.I.	M.	N.	1973	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
107	E.I.	N.	F.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
108	E.I.	N.	L.	1973	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

Dott. Laura LIDDO

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
109	E.I.	0.	G.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
110	E.I.		G.	1960	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
111	E.I.	P.	A.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
112	E.I.	P.	A.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
113	E.I.	P.	M.	1946	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
114	E.I.	P.	C.	1947	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
115	E.I.	P.	G.	1977	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
116	E.I.	P.	L.	1959	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
117	E.I.	P.	M.A.	1978	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
118	E.I.	P.	V.	1957	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
119	E.I.	P.	c.	1970	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
120	E.I.	P.	R.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
121	E.I.	P.	G.	1983	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
122	E.I.	Q.	A.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
123	E.I.	Q.	F.	1960	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
124	E.I.	Q.	A.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
125	E.I.	Q.	Α.	1982	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
126	E.I.	Q.	Α.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESLUCE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
127	E.I.	R.	M.A.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
128	E.I.	R.	G.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
129	E.I.	R.	s.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
130	E.I.	R.	G.	1965	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
131	E.I.	s.	Α.	1964	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
132	E.I.	S.	A.	1973	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
133	E.I.	S.	N.	1970	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
134	E.I.	s.	G.	1968	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
135	E.I.	S.	A.	1976	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESLUCE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
136	E.I.	S.	G.	1966	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
137	E.I.	s.	M.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
138	E.I.	S.	R.	1978	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
139	E.I.	S.	G.	1961	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
140	E.I.	s.	F.	1949	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
141	E.I.	S.	R.	1993	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
142	E.I.	S.	Α.	1963	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
143	E.I.	S.	S.	1991	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
144	E.I.	T.	N.	1969	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESLUCE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
145	E.I.	T.	A.	1982	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
146	E.I.	T.	v.	1988	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
147	E.I.	т.	A.	1979	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
148	E.I.	T.	S.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
149	E.I.	T.	N.	1944	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
150	E.I.	т.	D.	1982	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
151	E.I.	T.	v.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
152	E.I.	T.	v.	1980	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
153	E.I.	V.	M.S.	1984	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

ELENCO PRATICHE INAMMISSIBILI ED ESLUCE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
154	E.I.	v.	v.	1994	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
155	E.I.	v.	Α.	1978	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
156	E.I.	v.	N.	1983	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
157	E.I.	v.	T.	1993	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
158	E.I.	v.	Α.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
159	E.I.	v.	M.	1972	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
160	E.I.	v.	M.	1975	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
161	E.I.	v.	M.	1966	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
162	E.I.	Z.	Α.	1980	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.

Dott. Laura LIDDO

PER I COMUNI DI: ANDRIA – BARLETTA – BISCEGLIE – CANOSA DI P. – MARGHERITA DI S. MINERVINO M. – SAN FERDINANDO DI P. – SPINAZZOLA – TRANI – TRINITAPOLI. S E D E IN A N D R I A

BANDO DI CONCORSO ANNO 2016

N. D'ordine	codice	COGNOM E (INIZIALI)	NOME (INIZIALI)	Anno di nascita	MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE (STRALCIO)
163	E.I.	Z.	Α.	1986	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
164	E.I.	Z.	C.	1981	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
165	E.I.	Z.	C.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
166	E.I.	Z.	L.	1971	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
167	E.I.	Z.	N.	1974	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
168	E.I.	Z.	G.	1979	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
169	E.I.	Z.	T.	1986	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.
170	E.I.	Z.	M.	1988	Esaminata la pratica si dichiara la domanda di partecipazione inammissibile per discordanza tra il reddito dichiarato e quello accertato essendo la posizione reddituale corretto elemento fondamentale e indefettibile ai fini della mera ammissibilita' della domanda medesima.